



Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica

ORDINANZA

N.

Reg. cron. n.

Reg. rep. n.

OGGETTO

Ricorso ex
art. 702 *bis*
c.p.c.

Il Tribunale Ordinario di Siena,
in composizione monocratica nella persona del G.O.P. Dott. Bonifacio Rossi,
in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento avente ad oggetto ricorso ex art. 702 *bis* c.p.c., iscritto al N. R.G.

992/2019, promosso da:

AZIENDA AGRARIA IANNARILLI FERRUCCIO, C.F. NNR FRC 64H25 H501X, P. IVA 00590880555, con sede legale in Terni, strada di San Bartolomeo n. 46, in persona dell'omonimo titolare Ferruccio Iannarilli, rappresentata e difesa, in virtù di delega in calce al ricorso introduttivo, dagli Avv.ti Giorgio Falini e Paola Martino, del Foro di Roma, nonché dall'Avv. Paolo Marino del Foro di Siena, elettivamente domiciliata presso lo studio del terzo in Siena, via Cecco Angiolieri n. 37;

RICORRENTE

nei confronti di

MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING & FACTORING, BANCA PER I SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE S.P.A., P. IVA 01483500524, con sede in Siena, via Aldo Moro n. 11/13, iscritta al Registro delle Imprese della Provincia di Siena con codice fiscale 92034720521, in persona del Direttore Generale, Dott. Simone Pasquini, rappresentata e difesa, giusta procura in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Giordano Balossi del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.

Federica Occhioni, in Siena, via Cecco Angiolieri n. 37;

RESISTENTE

L'Azienda Agraria Iannarilli Ferruccio, con ricorso ex art. 702 *bis* c.p.c., ritualmente notificato, depositato in data 5.04.2019, premetteva in fatto: di aver concluso in data 27.03.2007 con la T.E.R.N.I. Research Energy un contratto di appalto avente ad oggetto la progettazione, realizzazione e collaudo di un impianto fotovoltaico, per la produzione di energia elettrica, con i benefici di cui al Decreto del Ministero per le Attività Produttive 28.07.2005; che l'art. 8 di detto contratto, relativo alle imposte applicabili, prevedeva che i lavori in oggetto sarebbero stati sottoposti al regime IVA agevolato del 10% a carico del committente, oltre il prezzo di appalto; che il successivo art. 9, in merito alle modalità di pagamento, contemplava la facoltà del committente di pagare il corrispettivo dovuto secondo modalità alternative tra loro, fra le quali (opzione B) il pagamento mediante contratto di leasing della durata di anni 12/13, che il committente si impegnava a richiedere presso una Compagnia di Leasing di sua fiducia, e stabilendosi, in tal caso, il pagamento del corrispettivo direttamente da parte dell'Istituto di credito prescelto nelle mani dell'Appaltatore; che, avendo essa ricorrente preferito detta opzione B, provvedeva a stipulare in data 15.05.2007 con MPS L&F il contratto di locazione finanziaria n. 1155596, avente ad oggetto l'impianto fotovoltaico *de quo*, per un corrispettivo di euro 409.672,80, oltre IVA, da pagarsi in n. 144 rate mensili.

Assumeva quindi l'Azienda ricorrente come i canoni emessi da MPS L&F in esecuzione del contratto dovessero essere assoggettati all'Iva agevolata del 10%, e ciò non soltanto perché il contratto di appalto faceva riferimento, all'art. 8, a tale aliquota, ma anche sulla base di quanto previsto dalla stessa legge; che, infatti, la Tabella A – Parte III (Beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta) del D.P.R. 633/1972, all'art. 127 *quinquies*, prevedeva l'applicazione dell'aliquota del 10%, tra l'altro, per “*impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica*”; che l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 269/2007, confermava, dal canto suo, come l'agevolazione prevista dall'art. 125 *quinquies* avesse natura oggettiva, applicandosi, cioè, in ragione della natura dell'impianto ceduto e della sua idoneità a convertire l'energia solare in energia elettrica, prescindendo, quindi, l'applicazione del beneficio fiscale dalle caratteristiche intrinseche del realizzando impianto.

Si esponeva ancora nel ricorso introduttivo come MPS L&F avesse, al contrario,

applicato ai canoni emessi dal giugno 2007 all'aprile 2016 l'IVA ordinaria, come da prospetto illustrato nel ricorso medesimo; che l'Azienda ricorrente aveva sempre diligentemente corrisposto, mediante addebito sul conto corrente bancario, le somme *ex adverso* fatturate e quelle venute a maturare successivamente, come da estratto conto pure allegato; che, pertanto, l'Azienda Iannarilli aveva diritto alla restituzione di quella parte di IVA risultante pagata in eccesso, e cioè al rimborso della differenza tra quanto pagato a titolo di IVA ordinaria e quanto avrebbe dovuto pagare a titolo di IVA agevolata, come da prospetto anch'esso indicato nel ricorso; che, quindi, complessivamente l'importo dovuto alla ricorrente era pari ad euro 20.951,13, ottenuto sommando le percentuali di IVA che l'Azienda aveva pagato in più allorquando era stata applicata ai suoi canoni l'aliquota del 20, 21 e 22%, anziché quella agevolata del 10%; che, pur essendovi stata adesione della controparte alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, nessun accordo tuttavia veniva concluso dalle parti nei termini di legge.

Si deduceva poi, in diritto, nel proposto ricorso, come la stessa MPS L&F avesse riconosciuto per *facta concludentia* l'assoggettabilità dei canoni in questione all'IVA agevolata; che, infatti, già nel 2016 MPS, in relazione alla fattura n. 2016/00102305 del 31.05.2016, di complessivi euro 3.443,16, emessa con IVA al 22%, provvedeva al relativo storno con nota di credito n. 2016/00004507 del 19.07.2016 e alla riemissione di nuova fattura con IVA corretta; che anche successivamente, con PEC del 26.07.2017, la resistente comunicava di aver provveduto a stornare dall'agosto 2016 in poi le fatture emesse con aliquota 22%, con riemissione delle stesse con aliquota al 10%, e con comunicazione di successivo rimborso al cliente della relativa differenza.

Affermava poi la ricorrente, in ordine al *petitum* della controversia, come la giurisprudenza della Corte di Cassazione fosse consolidata nel riconoscere il diritto del cessionario ad esercitare l'azione civilistica di ripetizione di indebitto nei confronti del cedente al fine di recuperare l'IVA versata in eccesso.

Concludeva quindi l'Azienda ricorrente chiedendo la condanna di MPS L&F al pagamento in suo favore dell'importo di euro 20.951,13, ovvero della somma maggiore o minore risultante in esito al giudizio, a titolo di ripetizione di indebitto, con interessi al tasso legale dalle singole date di pagamento dei canoni in oggetto alla data dell'invito alla negoziazione assistita del 12.06.2018, e con interessi al tasso di cui alla L. 231/2002 dal 13.07.2018 al saldo. Il tutto con vittoria di spese e

competenze del giudizio.

Costituitasi in giudizio, MPS L&F s.p.a., premessa la ricostruzione dei fatti di causa, assumeva, anzitutto, come l'unico rapporto *inter partes* fosse il contratto di leasing *de quo*, nel quale non si faceva menzione alcuna di qualsivoglia IVA agevolata, ed essendo il riferimento contrattuale al separato contratto di appalto sottoscritto tra la sola utilizzatrice e T.E.R.N.I. s.p.a. unicamente per la descrizione dettagliata del bene oggetto del contratto di leasing; che, inoltre, l'Azienda ricorrente non aveva mai manifestato alcunché in sede precontrattuale in termini di opzione di scelta di regime IVA agevolata, rimanendo, così, volontariamente assoggettata al regime IVA ordinario sin dal primo versamento del canone anticipato corrisposto contestualmente al perfezionamento del contratto di leasing in data 15.05.2007; che, peraltro, poteva ravvisarsi nella condotta della ricorrente la c.d. "*culpa in vigilando*", per non aver immediatamente colto il supposto errore della società di leasing, e divenendo, in tal modo, corresponsabile di quanto lamentato.

La difesa resistente eccepeva poi la prescrizione e/o decadenza dell'azione ex artt. 2033 e 2946 c.c., non avendo l'Azienda Iannarilli riversato in atti alcunché ai fini interruttivi della prescrizione decennale, applicabile alla fattispecie quantomeno sino alla data del giugno 2018, data in cui era stato notificato l'invito alla stipula della negoziazione assistita conclusasi con esito negativo; che, pertanto, nulla poteva pretendersi per quanto riguardava il lasso temporale dal maggio 2007, data di stipula del contratto di leasing *de quo*, sino al giugno 2018; che, oltretutto, dovevano considerarsi le conseguenze per MPS L&F derivanti dall'inerzia pluriennale della ricorrente, laddove il fornitore aveva, a pena di decadenza, due anni dal pagamento dell'imposta per attivare la richiesta di rimborso nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, a fronte del termine decennale di prescrizione a disposizione del cliente per l'azione di ripetizione nei confronti dell'operatore.

Si deduceva, infine, in comparsa di costituzione, come la domanda di cui al ricorso introduttivo non fosse stata suffragata da alcun riscontro probatorio o richiesta istruttoria, non avendo la ricorrente comprovato alcunché circa la pretesa di ripetizione avanzata nei confronti della resistente.

Concludeva quindi MPS L&F chiedendo accertarsi e dichiararsi, in via preliminare e/o pregiudiziale, l'intervenuta decadenza e/prescrizione dell'azione, nonché rigettarsi il proposto ricorso, in quanto privo di qualsivoglia riscontro fattuale e probatorio a sostegno; nel merito respingersi integralmente ogni avversa domanda, con riconoscimento, in denegata ipotesi di accertata sussistenza del diritto alla ripetizione, dell'inerzia della ricorrente per il periodo maggio 2007- giugno 2018, e cioè dalla sottoscrizione del

contratto di leasing *de quo* alla data di inoltro dell'invito alla negoziazione assistita.

Il Giudice, in esito all'udienza di comparizione delle parti del 30.07.2019, ritenuta, con successiva ordinanza riservata, la natura documentale della causa, disponeva rinvio per la precisazione conclusioni, e all'udienza del 19.02.2020, all'uopo fissata, riservava la decisione, con assegnazione alle parti di termine per il deposito di note difensive conclusive.

Il proposto ricorso è fondato e merita pertanto integrale accoglimento, sia sotto il profilo *dell'an debeatur* che del *quantum*.

Parte ricorrente risulta, infatti, in esito all'esame degli atti del procedimento, aver supportato la propria richiesta economica con l'allegazione di idonea documentazione, comprovante quanto dedotto e richiesto nel ricorso introduttivo, documentazione dalla quale può pertanto evincersi la fondatezza della richiesta medesima.

E' emerso, in particolare, *per tabulas*, da quanto versato in atti, che la ricorrente aveva concluso, in data 27.03.2007, con la T.E.R.N.I. Research Energy s.p.a., un contratto di appalto avente ad oggetto "*la progettazione, la gestione amministrativa del procedimento autorizzativo presso GRTN, la realizzazione ed il collaudo*" dell'impianto fotovoltaico meglio descritto all'art. 3 del contratto, e che tale contratto, prevedeva, all'art. 8, relativamente alle imposte applicabili, che i relativi lavori sarebbero stati sottoposti "*a regime IVA agevolato del 10% a carico della Committente, oltre il prezzo dell'appalto*" (doc. 1).

Avendo poi l'Azienda ricorrente prescelto, quale modalità di pagamento del corrispettivo dovuto, l'Opzione B, contemplata nel successivo art. 9 del citato contratto, essa procedeva quindi, in data 15.05.2007, alla stipula del contratto di locazione finanziaria n. 1155596 con la società resistente (doc. 2), contratto in forza del quale il pagamento del corrispettivo sarebbe stato effettuato "*direttamente dall'Istituto di credito nelle mani dell'Appaltatore*", come espressamente previsto nello stesso art. 9 dell'appalto.

Ebbene, deve anzitutto rilevarsi come l'applicazione ai canoni di leasing emessi da MPS L&F s.p.a. in esecuzione del rapporto contrattuale *de quo* dell'aliquota agevolata al 10% sia direttamente imposta dalla legge, e ciò in ragione dell'oggetto del contratto di leasing, ovvero un impianto fotovoltaico.

Invero, la Tabella A-Parte III (Beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta) del DPR n. 633/1972, all'art. 127-*quinquies* prevede l'applicazione dell'aliquota al 10%, tra

l'altro, per "impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare –fotovoltaica ed eolica" (doc. 6 di parte ricorrente).

Peraltro, l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 269 del 27.09.2007 (doc. 7 parte ricorrente), ha confermato come l'agevolazione prevista dall'art. 127-*quinquies* abbia natura oggettiva, nel senso della sua applicazione "in considerazione della specifica tipologia del bene stesso", e dunque in ragione delle particolari caratteristiche dell'impianto in questione.

La citata norma, infatti, prevede l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta proprio in relazione, specifica la suddetta circolare, a beni (come quello in oggetto) "diretti a soddisfare interessi generali, che, nel caso di specie, coincidono con la produzione della cosiddetta energia pulita, costituente, come noto, un primario obiettivo di tutela ambientale perseguito da organismi nazionali e sopranazionali" .. "La valenza oggettiva della norma è, pertanto, inconfutabile."

Nonostante, dunque, la suddetta, espressa previsione di legge, oltre che contrattuale, risulta che MPS L. & F. s.p.a. abbia applicato ai canoni di leasing in oggetto l'Iva ordinaria al 20, 21 e 22%, anziché quella prevista, agevolata del 10%, come può evincersi dal prospetto riepilogativo contenuto nel ricorso introduttivo.

Del resto, proprio in forza della espressa previsione normativa, l'Azienda ricorrente non era tenuta, né obbligata a fare alcuna scelta circa l'aliquota da applicarsi ai canoni di leasing, dal momento che la stessa non era opzionabile, essendo, appunto, prevista al 10% direttamente ed obbligatoriamente dalla legge.

Viene, così, meno l'assunto difensivo di parte resistente, secondo cui in sede precontrattuale l'Azienda Iannarilli non aveva manifestato alcunché in termini di opzione di scelta di regime Iva agevolata, rimanendo, in tal modo, volontariamente assoggettata al regime Iva ordinario.

Peraltro, anche la successiva circolare n. 36/E della stessa Agenzia delle Entrate del 19.12.2013 (allegata dalla parte ricorrente sub n. 43) espressamente prevede che ai canoni di leasing aventi ad oggetto un impianto fotovoltaico di cui alla Tabella A-Parte III del DPR n. 633/1972 si applichi l'IVA al 10%, al pari di quanto accade per il prezzo di acquisto pagato dalla società di leasing, ovvero per il prezzo di riscatto del bene da parte dell'utilizzatore.

Va inoltre osservato, ad ulteriore conferma dell'applicabilità, alla fattispecie in esame, dell'aliquota IVA agevolata al 10%, come la stessa documentazione prodotta dalla resistente fornisca precisa indicazione in tal senso.

In particolare, dalla fattura di acquisto dell'impianto fotovoltaico per cui è causa (doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione) può evincersi come la stessa resistente abbia corrisposto, per l'acquisto di detto bene, l'IVA al 10%, in perfetta coerenza, dunque, con quanto previsto nel contratto di appalto *de quo*.

Se, quindi, il contratto di appalto avente ad oggetto un impianto fotovoltaico prevede, in ragione della natura del bene, l'aliquota agevolata del 10%, necessariamente anche i canoni del relativo contratto di leasing devono essere assoggettati a tale aliquota, come, appunto, specificato nella suddetta Circolare 36/E.

A ciò deve aggiungersi che, come risulta da quanto prodotto dalla ricorrente (docc. 18-30), dall'agosto 2016 all'agosto 2017 la società di leasing aveva provveduto, con apposite note di credito, a stornare, proprio in quanto recanti un'aliquota errata, le fatture con aliquota al 22%, cui faceva seguito l'emissione di una fattura riepilogativa con IVA corretta al 10% (doc. 31 di parte ricorrente), come comunicato dalla resistente alla difesa della società ricorrente con PEC del 26.07.2017 (doc. 17 di parte ricorrente).

Inoltre, proprio a far tempo dal mese di agosto 2017 la resistente provvedeva ad emettere la prima fattura con l'IVA corretta al 10% (fattura del 16.08.2017, doc. n. 32).

Ebbene, dalla documentazione sopra descritta può ragionevolmente presumersi come la MPS L&F fosse consapevole della necessità di applicazione dell'aliquota al 10%, tanto da aver provveduto, nel corso del rapporto, a correggere la originaria applicazione dell'IVA ordinaria, come suddetto.

Riguardo, poi, alla eccezione di prescrizione/decadenza dell'azione sollevata dalla difesa della resistente, deve affermarsene la infondatezza, sulla base di quanto in appresso illustrato.

Va, infatti, al riguardo, rilevato come parte ricorrente abbia prodotto comunicazioni interruttrive della prescrizione sub docc. 33-37, comunicazioni che possono qualificarsi, ad avviso del giudicante, come diffide idonee ad interrompere, appunto, la prescrizione.

E ciò in applicazione di quanto affermato, sul punto, dalla Corte di Cassazione, secondo cui *"in tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicazione di una pretesa e volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato"* (ad es., Cass. n. 3371/2010, 24656/2010).

E le suddette missive prodotte dalla ricorrente risultano, appunto, rivestire tali richieste caratteristiche.

Parimenti, deve disattendersi l'eccezione di tardività nel deposito delle suddette comunicazioni, pure sollevata dalla difesa resistente.

Invero, deve osservarsi come, sebbene la struttura e la funzione del procedimento sommario di cognizione potrebbero astrattamente imporre l'onere dell'immediata indicazione dei mezzi di prova, dagli artt. 702 *bis* e *ter* c.p.c. non si desuma alcuna previsione al riguardo, per cui la produzione dei documenti e la proposizione delle istanze di ammissione delle prove documentali non è sanzionata a pena di decadenza.

Dunque, il ricorrente potrà procedere alla formulazione delle istanze istruttorie ed al deposito dei documenti almeno fino all'udienza di cui all'art. 702 *ter* c.p.c., nella quale dovrà comunque essergli consentita la deduzione dei mezzi di prova che si dovessero rendere necessari in riferimento alle allegazioni svolte dal convenuto.

Avendo, pertanto, la ricorrente, nel caso di specie, depositato la documentazione oggetto di censura da parte della resistente successivamente al deposito del ricorso (in data 23.07.2019), ma anteriormente all'udienza di prima comparizione del 30.07.2019, non si ravvisa in tale produzione alcuna tardività, né tantomeno preclusione o decadenza.

Deve, infine, ritenersi irrilevante ai fini del decidere quanto dedotto dalla parte resistente circa i suoi rapporti con il Fisco in relazione al rapporto contrattuale *de quo*, venendo in rilievo in questa sede esclusivamente un rapporto di natura civilistica tra la ricorrente e la società resistente, avente ad oggetto una domanda per la ripetizione di indebito.

Può quindi affermarsi, in conclusione, alla luce di quanto sopra esposto ed in esito all'esame della documentazione prodotta, il diritto della ricorrente alla restituzione in suo favore della differenza tra l'aliquota IVA effettivamente versata e quella invece dovuta, a titolo di ripetizione di indebito, per un importo pari ad euro 20.951,13, oltre interessi legali dalle singole date di pagamento dei canoni alla data dell'invito alla negoziazione assistita del 12.07.2018 ed interessi al tasso di cui alla L. 231/2002 dal 13.07.2018 al saldo, come richiesto dalla stessa ricorrente.

Passando alla regolamentazione delle spese del procedimento, queste vanno poste a carico della parte resistente, in ossequio al generale principio della soccombenza. E, per la liquidazione delle stesse, occorre fare riferimento al D.M. n. 55/2014, ed alle tabelle parametriche ad esso allegate, in particolare a quella corrispondente al valore della presente controversia, con applicazione dei relativi valori medi.

Risultano poi spese documentate per euro 155,50.

P.Q.M.

Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra, diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, così provvede:

accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la resistente Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring, Banca per i Servizi Finanziari alle Imprese s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della ricorrente, Azienda Agraria Iannarilli Ferruccio, in persona del titolare e legale rappresentante, della somma di euro 20.951,13, oltre interessi legali dalle singole date di pagamento dei canoni alla data dell'invito alla negoziazione assistita del 12.07.2018 ed interessi al tasso di cui alla L. 231/2002 dal 13.07.2018 al saldo.

Condanna la società resistente, in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere alla ricorrente, in persona del titolare e legale rappresentante, le spese processuali, che determina e liquida nella somma di euro 4.835,00 per compenso professionale, e di euro 155,50 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, ed oltre IVA e CAP come per legge. Così deciso in Siena, il 7.09.2021.

Si comunichi a cura della Cancelleria.

Il Giudice
dott. Bonifacio Rossi